



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2989 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: regresso per pagamento spese di arbitrato

TRA

Società Cooperativa Torquato Tasso a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Ippolito Matrone, elett.me domiciliata presso lo studio del difensore in Boscoreale alla S.T.E. Cirillo n. 3

ATTRICE

E

Comune di Sorrento, in persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Pasetto, elett.me domiciliata presso la casa comunale in Sorrento alla P.zza S. Antonino

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società cooperativa Torquato Tasso, premesso che nel 2003 partecipava in qualità di mandataria, in ATI con la Compagnia Trasporti Pubblicistici s.p.a., alla gara per l'affidamento del "servizio di trasporto pubblico riservato ai turisti", risultandone aggiudicataria; che in data 10.05.2004 stipulava il relativo contratto, poi rinnovato nel 2010; che nel corso dell'esecuzione





del servizio, l'amministrazione contestava violazioni degli obblighi contrattuali, avendo le società affidatarie utilizzato soltanto tre autobus elettrici anziché venti come pattuito e per essere gli autisti sprovvisti della targhetta identificativa e delle apposite divise; che, in conseguenza di tali inadempimenti, il Comune di Sorrento richiedeva l'applicazione di due penali previste in contratto; che data l'ottemperanza solo parziale alle prescrizioni contrattuali, il Comune avviava il procedimento amministrativo volto alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione; che, invocando l'art. 17 del contratto, l'ATI notificava all'amministrazione comunale atto introduttivo di arbitrato; che in sede di arbitrato si addiveniva ad una soluzione transattiva della lite con la prosecuzione del rapporto; che successivamente il contratto tra ATI e Comune veniva rinnovato per altri tre anni; che successivamente l'ATI esperiva nuovamente la procedura arbitrale affinché venisse dichiarata la nullità dei contratti di appalto del 2004 e del 2010 per mancanza di autorizzazione regionale e provinciale, così come prevista dalla L.R. 3/2002 e la conseguente declaratoria di invalidità del provvedimento di incameramento della polizza fideiussoria stipulata in favore dell'Ente con condanna dell'ente alla restituzione delle somme incassate, oltre al risarcimento del danno; che la procedura di arbitrato veniva definita con lodo con cui si statuiva l'incompetenza del collegio arbitrale adito, essendovi giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo; che gli arbitri, dando atto della circostanza che la società cooperativa Torquato Tasso aveva già provveduto al versamento di euro 47.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali a titolo di compenso per il procedimento arbitrale e per gli adempimenti di segreteria, definivano le spese di arbitrato in ulteriori 16.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali; che invitava inutilmente il Comune di Sorrento al pagamento della propria quota relativa alle spese della procedura arbitrale, dovuta in virtù della solidarietà prevista dall'art. 814 c.p.c.; tanto premesso, conveniva in giudizio il Comune di Sorrento per quivi sentirlo condannare, previo





accertamento dell'obbligo di pagamento delle spese arbitrali liquidate con il lodo del 31.07.2014, in forza della solidarietà ex art. 814 c.p.c., al versamento in suo favore di euro 16.000,00 già interamente pagati agli arbitri; in via subordinata, domandava la condanna del Comune di Sorrento al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.

Radicatasi la lite, si costituiva il Comune di Sorrento deducendo in primis la mancata accettazione della liquidazione delle spese e degli onorari fatta dagli arbitri ai sensi dell'art. 814, co. 2, c.p.c., dunque la non vincolatività di tale statuizione contenuta nel lodo, oltre che la evidente soccombenza della cooperativa Torquato Tasso, l'unica tenuta al pagamento delle spese della procedura, atteso che l'arbitrato era stato definito con pronuncia di incompetenza del Collegio che aveva accolto l'eccezione sollevata dal Comune in sede di arbitrato.

Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Risulta innanzitutto incontroverta e pacifica, anche ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c., la circostanza della mancata accettazione da parte del Comune dell'autoliquidazione delle spese e dei compensi operata dagli arbitri.

È altresì pacifica l'avvenuta accettazione di tale liquidazione da parte della società attrice che ha provveduto a pagare l'intero importo delle spese di arbitrato.

Ciò posto, il caso di specie non può essere ricondotto alla disciplina di cui all'art. 814 c.p.c. in mancanza dei relativi presupposti.

Giova ricordare brevemente che la disposizione citata disciplina i diritti spettanti agli arbitri per l'opera prestata. Il diritto al compenso sorge virtù di un contratto di mandato configurabile tra le parti e gli arbitri stessi. In difetto di preventiva quantificazione contrattuale, gli arbitri possono provvedere direttamente alla liquidazione dei propri compensi. L'autoliquidazione, tuttavia, è una mera proposta





contrattuale formulata alle parti che diviene per gli stessi vincolante solo qualora venga accettata. In mancanza di adesione delle parti, ciascuno degli arbitri può ricorrere al procedimento abbreviato che si concreta nel ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulato la convenzione d'arbitrato.

Il primo comma dell'art. 814 c.p.c. indica espressamente che le parti sono responsabili in via solidale per il pagamento del compenso in favore degli arbitri.

Detto vincolo di solidarietà, nondimeno, opera nei seguenti casi: laddove vi sia stata preventiva determinazione delle spese di arbitrato; in caso di accettazione delle parti dell'autoliquidazione effettuata dagli arbitri; infine, nel caso in cui l'ammontare delle spese e degli onorari della procedura sia determinato dal presidente del Tribunale.

Per contro, il vincolo di solidarietà non può operare in ipotesi, come quella che occupa, in cui la liquidazione operata dagli arbitri ex art. 814 cpv. sia stata accettata da una sola parte, in quanto altrimenti opinando si finirebbe per legittimare un'indebita ingerenza nella sfera patrimoniale dell'altra parte in base ad un accordo intervenuto inter alios senza il suo consenso.

In tal senso, infatti, si è orientata la consolidata giurisprudenza di legittimità che da tempo ha espresso il principio secondo cui: *“La determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, ne' legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra. La determinazione degli onorari ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., avviene, difatti,*





per effetto di una apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento "autoliquidatorio" degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale) può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti" (così, Cass. 4741/1998).

Nel caso di specie, peraltro, le parti facevano ricorso all'arbitrato rituale che si svolgeva secondo le regole proprie del procedimento giurisdizionale, ciò desumendosi da plurimi elementi che depongono univocamente in tal senso.

In particolare, oltre al riferimento contenuto nella clausola del contratto al potere degli arbitri di decidere "secondo diritto" (cfr. lodo a pag. 8 in produzione attrice), sia la Cooperativa Torquato Tasso che il Comune negli atti introduttivi della procedura di arbitrato concludevano per la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del procedimento arbitrale, così evidentemente facendo riferimento al principio di soccombenza e non già al citato art. 814 (cfr. atto introduttivo arbitrato e memoria difensiva in produzione Comune).

Va evidenziato, inoltre, che il dispositivo del lodo arbitrale richiama integralmente senza revocarla l'ordinanza del 21.02.2014 con la quale il Collegio poneva a carico della odierna società attrice l'anticipazione dei compensi e delle spese di arbitrato, "*salvo il definitivo esito del giudizio con eventuale relativa facoltà di rivalsa*" (cfr. ordinanza n. 1/2014 in produzione parte convenuta). Cosicché lo stesso Collegio arbitrale nella ulteriore determinazione delle spese di lite ha inteso porle a carico della stessa della parte anticipataria definitivamente e totalmente risultata soccombente.

Del resto, tale impostazione ermeneutica trova conferma nell'indirizzo accolto dalla Corte di Cassazione, secondo cui "*ove le*





parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell'iter procedimentale finalizzato all'adozione dell'atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno - conseguentemente - applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di regolamento delle spese processuali.” (Cass. 3383/2004).

In definitiva, nella fattispecie l'odierna società attrice in sede arbitrale è evidentemente risultata soccombente, poiché il procedimento si concludeva con una pronuncia di incompetenza del collegio arbitrale che accoglieva la relativa eccezione sollevata dal comune nel primo atto difensivo (cfr. pag. 6 memoria difensiva).

Ne deriva che le spese e i compensi di arbitrato sono stati posti legittimamente a carico della parte soccombente, ossia della Cooperativa sociale Torquato Tasso, con definitiva esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata dalla stessa attrice va rilevata la totale mancanza dei relativi presupposti.

In proposito si evidenzia che l'azione generale di arricchimento è ammessa quando all'arricchimento ingiustificato di un soggetto corrisponde, con altrettanta mancanza di causa giustificativa, una proporzionale diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, onde essa mira a rimuovere, nei limiti dell'arricchimento compiuto dal primo, il depauperamento subito dal secondo (cfr. ex multis, Cass. 585/1962; Cass. 16305/2018).

Nel caso che occupa, invero, sussiste sicuramente una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale e al contempo non è configurabile un risparmio ingiustificato dell'ente convenuto.

Per le ragioni innanzi indicate, devono essere integralmente rigettate le domande di parte attrice.





Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna la Società Cooperativa Torquato Tasso a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore del Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge

Torre Annunziata, 19.11.2022

Il Giudice

Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi

Arbitrato in Italia

